

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15676 Anno 2020

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: OLIVA STEFANO

Data pubblicazione: 23/07/2020

ORDINANZA

sul ricorso 28471-2018 proposto da:

DE RISIO PANFILO, rappresentato e difeso dall'avvocato GABRIELE D'UGO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione

- ricorrente -

contro

LIZZI S.R.L.

- intimato -

avverso la sentenza n.373/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 24.5.2005 De Risio Panfilo evocava in giudizio Lizzi S.r.l. innanzi il Tribunale di Vasto per

sentirla condannare al risarcimento del danno derivato ad esso attore in conseguenza dell'inadempimento del contratto di appalto avente ad oggetto la ricostruzione di un fabbricato. L'attore esponeva, in particolare, che l'appaltatore non aveva ultimato le opere né le aveva eseguite a regola d'arte.

Si costituiva l'appaltatore resistendo alla domanda e producendo un verbale di accettazione dell'opera senza riserve. Spiegava inoltre domanda riconvenzionale per la condanna del De Risio al pagamento del saldo dei lavori eseguiti, pari ad € 26.754,00 e chiama in causa il direttore dei lavori.

Con sentenza n.599/2012 il Tribunale di Vasto riscontrava l'esistenza dei vizi denunciati dal committente, accoglieva la domanda di quest'ultimo e compensava tra le parti le spese del grado, poiché dalla C.T.U. era emerso che comunque Lizzi S.r.l. aveva eseguito su incarico del De Risio opere non comprese nell'appalto.

Interponeva appello avverso detta decisione Lizzi S.r.l., invocandone la riforma. Si costituiva in seconde cure, resistendo al gravame, De Risio Pasquale. Rimaneva invece contumace il direttore dei lavori, Cianci Mario.

Con la sentenza impugnata, n.373/2018, la Corte di Appello di L'Aquila accoglieva il gravame, condannando il De Risio al pagamento in favore di Lizzi S.r.l. della somma di € 22.615,06 ed alle spese del doppio grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione De Risio Pasquale affidandosi a tre motivi.

Lizzi S.r.l., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che il ricorso in Cassazione è stato notificato soltanto a Lizzi S.r.l. e non anche a Cianci Mario, parte del giudizio di merito. Tuttavia, poiché nel caso di specie non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario, non occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c. Del pari non necessaria è l'integrazione ai sensi dell'art.332 c.p.c., posto che quando, come nel caso di specie, il ricorso risulti all'evidenza infondato è possibile, in applicazione del principio generale della cd. "*ragione più liquida*", omettere un'attività processuale del tutto ininfluenza sull'esito del giudizio e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass. Sez.U, Ordinanza n.23542 del 18/11/2015, Rv.637243; Cass. Sez.2, Ordinanza n.10839 del 18/04/2019, Rv.653636).

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt.214 e 215 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che il verbale di accettazione dell'opera senza riserve depositato in atti del giudizio di merito dall'appaltatore era stato sconosciuto tempestivamente dal committente all'udienza del 12.5.2005, posto che alla precedente udienza del 13.4.2005 la causa non era stata trattata, ma era stato disposto un semplice rinvio per consentire la chiamata in causa del terzo, Cianci Mario.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt.2702, 2719, 2697 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. perché la Corte abruzzese avrebbe dovuto tener conto del fatto che il De Rizio aveva espressamente contestato la conformità all'originale della fotocopia del verbale di accettazione dell'opera. Di conseguenza, l'originale del documento avrebbe dovuto essere

2

prodotto in atti del giudizio di merito; in caso contrario, la Corte di Appello non avrebbe potuto considerarlo come prova validamente acquisita.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art.216 c.p.c., nonché il travisamento di un fatto decisivo, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., perché la Corte aquilana avrebbe dovuto ritenere tempestivamente disconosciuta la fotocopia del verbale di accettazione delle opere prodotta in atti da Lizzi S.r.l. e, a causa del mancato deposito dell'originale, avrebbe dovuto ritenere detto documento *tamquam non esset*, poiché l'appaltatore ne aveva richiesto la verifica, ma -appunto- non aveva curato il deposito dell'originale del documento, indispensabile per procedere alla verifica stessa, nei termini previsti per la deduzione delle istanze istruttorie.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono infondate. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge infatti che Lizzi S.r.l. aveva depositato, insieme alla comparsa di costituzione e risposta in prime cure, la copia del verbale di accettazione dell'opera senza riserve, sottoscritto dal De Riso in data 30.5.2004 e che *"Tale documento non è stato in alcun modo contestato dall'attore alla prima udienza di comparizione, come si evince dalla lettura del verbale in data 13 aprile 2005. Soltanto alla successiva udienza del 12.5.2005 (cui la causa era stata rinviata per consentire alla convenuta la chiamata in garanzia del direttore dei lavori) l'attore ha disconosciuto la dichiarazione, riservando nuova istanza di disconoscimento all'esito del deposito dell'originale mentre la convenuta ha eccepito la tardività del disconoscimento"* (cfr. pagg.3 e 4 della sentenza). Sul punto, va ribadito il principio per cui, anche in materia di disconoscimento della conformità della copia



all'originale ex art.2719 c.c. si applicano i termini di cui agli artt.214 e 215 c.p.c. Esso, quindi, deve avvenire in modo formale e specifico nella prima occasione –udienza o difesa– utile (Cass. Sez. 1, Sentenza n.23174 del 27/10/2006, Rv. 593624; Cass. Sez. 2, Sentenza n.3474 del 13/02/2008, Rv. 601836; Cass. Sez. 3, Sentenza n.19680 del 17/07/2008, Rv. 604986; Cass. Sez. 3, Sentenza n.4476 del 25/02/2009, Rv. 606996; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n.13425 del 13/06/2014, Rv.631388; Cass. Sez.2, Ordinanza n.882 del 16/01/2018, Rv. 646669; Cass. Sez.2, Ordinanza n.4053 del 20/02/2018, Rv. 647808). Né è possibile dare rilievo al contenuto o all'intensità dell'attività difensiva svolta in udienza, posto che l'art.215 c.p.c. indica chiaramente la prima udienza o la prima risposta (per tale dovendosi intendere la prima difesa utile). Detti momenti processuali sono tra loro alternativi, ma non nel senso che la parte interessata può scegliere se formulare il disconoscimento nella prima udienza o nella prima difesa utile, bensì nel diverso significato che il disconoscimento va formulato nella prima occasione possibile, sia essa una udienza o una difesa scritta (in termini, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n.4059 del 11/05/1990, Rv. 467078, secondo cui *"Dal combinato disposto degli artt.214, secondo comma, e 215 n.2 c.p.c. si desume che la scrittura privata, anche se prodotta in copia fotostatica, si ha per riconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, se la stessa non la disconosce o se, trattandosi di erede (o di avente causa del suo erede apparente), non dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del proprio dante causa in modo formale e specifico, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento"*; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n.2114 del 05/05/1978, Rv. 391495).



Peraltro nel caso di specie la prima udienza del 13.4.2005, che il ricorrente non contesta essersi regolarmente tenuta, si era conclusa con un rinvio per consentire all'appaltatore di chiamare in causa il terzo. Poiché non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario tra la domanda di risoluzione e risarcimento del danno proposta dal committente nei confronti dell'appaltatore e la diversa domanda svolta da quest'ultimo nei riguardi del direttore dei lavori, anche alla luce del diverso titolo su cui le due distinte pretese sono fondate, il contraddittorio tra committente ed appaltatore era integro già in prima udienza, onde il primo era comunque tenuto a prendere posizione sulle difese del secondo, senza attendere il perfezionamento del contraddittorio in relazione alla diversa, e non inscindibile, domanda spiegata da Lizzi S.r.l. nei confronti del direttore dei lavori Cianci.

Inoltre, è opportuno evidenziare che nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto tardivo il disconoscimento operato dal De Risio sulla base di specifica eccezione dell'appaltatore Lizzi S.r.l., in coerenza con l'insegnamento di questa Corte, secondo cui *"Il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall'art.215, primo comma, n.2 c.p.c., comporta la decadenza di natura sostanziale dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e come tale non opera d'ufficio ma è rilevabile solo ad istanza di parte, non essendo posto in modo esplicito, né essendo desumibile dal sistema a tutela di un interesse generale"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n.6968 del 27/03/2006, Rv. 588463; Cass. Sez. L, Sentenza n.14475 del 19/06/2009, Rv. 608782).

Con la memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale la parte ricorrente ha precisato che il procedimento è stato incardinato prima del 2005, allorquando l'ordinamento

processuale consentiva alle parti di sollevare le eccezioni non rilevabili di ufficio nella seconda udienza di comparizione, e non invece in quella fissata ai soli fini di cui all'art.180 c.p.c., dedicata alla sola verifica della regolarità del contraddittorio. La deduzione non appare rilevante, posto che in ogni caso il disconoscimento andava proposto, anche nella vigenza della precedente normativa, alla prima udienza utile, e quindi –nel caso specifico– all'udienza di prima comparizione ex art.180 c.p.c., alla quale peraltro, come già osservato, il contraddittorio tra committente ed appaltatore era perfettamente integro.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato in questo giudizio di legittimità.

Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228 del 2012, dei presupposti processuali per l'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.


PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della Legge n.228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile, in data 13 febbraio 2020.

Il Presidente
(L.G. Lombardo)



Il Funzionario Giudiziario
Giacinto BASTI